

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“TANGOEVENTS”

STATUTO SOCIALE

Art. 1) DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituito l'Ente del Terzo Settore, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, individuato dall'Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro denominata Associazione di Promozione Sociale “TANGOEVENTS” con sede in Via Roma 153, Carlentini (SR), CAP 96013.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire e sopprimere altre sedi operative e/o modificare la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura privata.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme del codice civile e dalle altre norme in materia.

Art. 2) DURATA - ESERCIZIO SOCIALE

L'Associazione ha durata indeterminata, con la possibilità di essere deliberato lo scioglimento in ogni tempo dall'assemblea straordinaria degli associati.

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 3) SCOPO - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro ed i suoi eventuali proventi saranno utilizzati per scopi sociali. Non procede in nessun caso alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta e può svolgere la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero ed opera nello spirito del libero e spontaneo associazionismo.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ex art. 5 D. Lgs. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse e utilità sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività di interesse generale prefiggendosi in particolare di promuovere la divulgazione di attività culturali e ricreative, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la promozione, l'organizzazione di attività didattiche, culturali, ricreative e servizi, e potrà anche svolgere attività commerciali secondarie e marginali atte a soddisfare le esigenze dei soci e il perseguimento degli scopi sociali ed istituzionali;
- la diffusione e la pratica del Tango argentino, inteso principalmente come danza, musica, letteratura, teatro, cinema, arte e storia, compresa l'organizzazione di maratone, spettacoli, eventi ricreativi, mostre e conferenze;
- la diffusione del Tango argentino come fenomeno e cultura di aggregazione e interazione sociale, solidaristica, e ricreativa;
- la divulgazione della conoscenza dei fondamenti del benessere psico-fisico derivate dall'esercizio della disciplina del Tango;

Per attuare le suddette finalità, l'Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come corsi, seminari,

stages e manifestazioni varie, aventi per oggetto la divulgazione del Tango a livello culturale, didattico, educativo e ricreativo. Inoltre, l'Associazione, sempre al fine di raggiungere l'oggetto sociale, potrà occuparsi di:

- Acquisizione, gestione, locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina argentina;
- Promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza.
- Gestire eventuali centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe;
- Pubblicare riviste, testi o libri, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
- Aprire un sito Internet. -

Tali promozioni potranno essere svolte dall'Associazione in collaborazione con enti pubblici e privati e qualunque altro organismo nazionale e/o internazionale affine alle proprie finalità sociali. E' fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate e, comunque, tutte le operazioni suddette dovranno essere direttamente connesse alle attività istituzionali e, quindi, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni culturali e succursali ovvero unità locali secondarie anche dotate di propri regolamenti interni.

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive. L'associazione potrà dotarsi di strutture, attrezzature, strumenti e quanto altro sia necessario e/o opportuno per la realizzazione dello scopo sociale

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare l'attività da essa svolta.

Art. 4) SOCI, AFFILIATI E BENEMERITI

L'Associazione si compone di:

- Soci Fondatori, i quali partecipano alla costituzione, sottoscrivono lo statuto e contribuiscono alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione.
- Soci Onorari, coloro che per motivi personali sono proclamati tali dal C.D. e sono esonerati dal pagamento delle quote e contributi associativi.
- Soci Sostenitori, coloro che pur non praticando alcuna attività versano spontaneamente una quota stabilita dal C.D. a favore dell'Associazione. Non hanno diritto di voto.
- Soci Ordinari, coloro i quali intendono essere ammessi come soci nell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, la cui accettazione ne conferirà ad ogni effetto la qualifica di socio; La qualifica di socio, la quale potrà perfezionarsi con il versamento della quota di iscrizione ha validità annuale (periodo dell'esercizio sociale), da diritto di partecipare a tutte iniziative e le attività promosse dall'Associazione ed a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle assemblee sociali compreso il diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci per contro sono tenuti a osservare le norme del presente statuto e le delibere assunte dagli organi dell'Associazione, contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, astenendosi da ogni comportamento che ne contrasti il loro perseguimento, versare le quote e i contributi associativi stabiliti dall'Associazione. Il socio può recedere, previa comunicazione al C.D. o tacitamente tramite atteggiamento concludente senza alcun rimborso, indennità o compenso. La perdita della qualifica di socio può avvenire per morosità, non ottemperanza alle norme statutarie e delibere assembleari, quando in qualsiasi forma arrechi pregiudizio all'Associazione e/o agli associati. Il C.D. senza preavviso e con effetto immediato decide sulle espulsioni. I
- Gli Affiliati aderiscono temporaneamente alle iniziative dell'associazione pur non richiedendo l'adesione definitiva alla stessa.

- Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti di particolare rilevanza o che si prodighino per gli scopi statutari pur non essendo soci o affiliati.

Le qualifiche sopra indicate sono tra loro cumulabili.

Art. 5) ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo: Presidente, Vice-presidente-Segretario e Tesoriere.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 6) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione e le delibere da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e l'eventuale bilancio preventivo. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali della sede e/o comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo a trasmettere l'informazione. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione dell'adunanza.

L'Assemblea su convocazione del Presidente e/o del C.D. si riunisce per deliberare sulle direttive generali e su tutti gli atti di indirizzo e gestione dell'Associazione, oltre che sull'approvazione dei regolamenti sociali, la nomina degli Organi direttivi dell'associazione, ogni decisione in merito agli avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale dell'associazione, scioglimento, liquidazione e devoluzione del suo patrimonio e su tutti i temi e gli oggetti attinenti la vita e i fatti dell'associazione che non rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli

associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza di essi. Nelle assemblee possono intervenire con diritto di voto, oltre i soci fondatori e onorari, tutti i soci purché in regola con il versamento delle quote associative, e ciascun socio in ragione di un solo voto.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza dal vice-presidente, che nomina un segretario. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Al termine delle adunanze si dovrà redigere un apposito verbale firmato dal presidente delle stesse e dal segretario; copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità reputate più idonee dal C.D. a garantirne la massima diffusione.

Art. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, i quali durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili in sede di assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza. Il verbale delle riunioni verrà redatto su apposito libro e portato a conoscenza dei soci con ogni mezzo di comunicazione e informazione reputato idoneo, oltre che con la possibilità della sua presa visione presso la sede sociale.

Al Consiglio Direttivo compete e delibera su:

- L'indirizzo e la gestione dell'attività associativa, l'assolvimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e la predisposizione di regolamenti interni;
- Nomina del Presidente, Vice-Presidente-Segretario e Tesoriere;
- Ammissione degli associati e delibera circa l'esclusione degli stessi;
- Costituzione di commissioni, gruppi di lavoro e assegnazione di incarichi determinandone la funzione e la durata;
- Redazione del Rendiconto economico e finanziario e dell'eventuale bilancio preventivo;
- Fissazione delle quote e contributi associativi
- Ogni altro oggetto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Presidente del C.D. può provvedere alla loro sostituzione con nuove nomine che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Il consiglio può delegare le sue funzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più consiglieri delegati, stabilendone la durata ed i limiti. Non sono delegabili le funzioni relative alla predisposizione dei bilanci previsti.

Art. 8) PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Su delibera del consiglio il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche a persone estranee al consiglio. Al Presidente sono attribuiti tutti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione anche senza delibera del consiglio che tuttavia dovrà essere convocato con urgenza per l'eventuale ratifica degli atti compiuti dal presidente. Al Presidente spetta la convocazione delle assemblee, la firma degli atti sociali, assume inoltre la responsabilità, la sorveglianza e il controllo sulla totalità della gestione dell'Associazione.

Al Presidente spettano i rimborsi delle spese sostenute, anche in via forfetaria o sotto forma di diaria giornaliera stabilita dall'assemblea, in ragione dell'incarico svolto in conformità con gli indirizzi statuari deliberati dall'assemblea.

Art. 9) VICE-PRESIDENTE-SEGRETARIO

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Presidente in caso di dimissioni del Presidente, ricoprirà le sue funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.

Al Vice Presidente spettano i rimborsi delle spese sostenute, anche in via forfetaria o sotto forma di diaria giornaliera stabilita dall'assemblea, in ragione dell'incarico svolto in conformità con gli indirizzi statuari deliberati dall'assemblea.

Art. 10) TESORIERE-SEGRETARIO

Il Tesoriere assolve con le modalità e i mezzi ad esso più appropriati i seguenti compiti:

- Tenuta e predisposizione del libro delle entrate e delle uscite;
- Svolgimento dell'attività di tesoreria dell'Associazione;
- Ogni altra attività fisiologicamente collegata alla sua mansione.

Il Segretario assolve inoltre tutti quei compiti ricadenti nello svolgimento della propria mansione quali a titolo esemplificativo: redazione di tutti gli atti e verbali delle Assemblee dell'Associazione, predisposizione delle domande di ammissione degli associati da sottoporre al C.D, tesseramento e aggiornamento degli iscritti e ogni altra attività fisiologicamente collegata alla sua mansione.

Il Presidente dell'Associazione è l'organo supervisore di controllo, indirizzo, coordinamento ed in specifiche e particolari fattispecie di supplenza dell'attività svolta dal tesoriere.

Art. 11) COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da altri consiglieri eventualmente nominati dal consiglio direttivo. Esplica le funzioni ed i compiti indicati nella delega. Tali funzioni possono essere delegate anche ad un solo consigliere, secondo le modalità e nei limiti di quanto deliberato dal consiglio direttivo stesso.

Art. 12) COMPENSI E RIMBORSI

Per il perseguimento dei fini Istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate per l'attività prestata. Gli eventuali rimborsi dovranno essere unicamente autorizzati dal Presidente dell' Associazione.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 13) RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività da: quote e contributi d'iscrizione all'associazione; quote e contributi per l'organizzazione e la partecipazione alle attività sociali; dai beni mobili e immobili provenienti a qualsiasi titolo; da eventuali avanzi netti di gestione; da contributi, liberalità, donazioni, raccolta fondi, lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati; contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito delle finalità sociali dell'associazione; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi ricreativi, culturali, spettacoli; ogni eventuale altra entrata, anche di natura imprenditoriale, professionale, commerciale, artigianale o agricola purché svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque sia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, compatibile con le finalità sociali dell'associazione.

La quota di iscrizione all'associazione e le quote di partecipazione alle attività sociali vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di versamento.

La quota d'iscrizione ha durata annuale coincidente con l'esercizio sociale indipendentemente dal versamento.

Possono essere richiesti versamenti integrativi a titolo di finanziamento di singole attività proposte e deliberate dal Consiglio Direttivo. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, neanche in caso di successione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella misura complessiva di euro 450,00 (centocinquanta) versati in parti uguali dai fondatori stessi.

Il Patrimonio dell'Associazione non è mai ripartibile tra i soci, risulta pertanto indivisibile sia durante la vita dell'associazione che in caso di scioglimento ed è costituito da: beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, da avanzi di gestione derivanti da eccedenze di bilancio, fondi, riserve e capitale a qualunque titolo costituitosi.

Il Rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo è annuale e deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente e unicamente destinati e reinvestiti a favore delle attività istituzionali dell'Associazione.

Art. 14) SCIoglimento

In caso di scioglimento L'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoga ovvero a fini di pubblica utilità sociale.

Art. 15) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Catania su istanza della parte più diligente.

Art. 16) NORME FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile.